

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 813)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1973

Modifica dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52,
sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, i sottotenenti in servizio permanente effettivo del predetto Corpo, ruolo ingegneri, che al termine del terzo anno di studi applicativi, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta decorrente dalla data del decreto di promozione.

La norma, così come formulata, non attribuisce importanza ai vari periodi dell'anno in cui gli ufficiali raggiungono i requisiti per la promozione, ma dà rilievo all'intero anno accademico, senza frazionare quest'ultimo, per gli effetti giuridici del conferimento della promozione, in ciascuna sessione di esami. Conseguentemente essa ha comportato l'emanazione di un unico decreto di promozione, con il quale viene data ai tenenti la stessa anzianità assoluta, indipendentemente dalla data di conseguimento della laurea.

Si è, peraltro, rilevato che sarebbe equa ed opportuna una differenziazione tra gli ufficiali laureatisi in periodi diversi dello stesso anno accademico, in modo da dare un meritato riconoscimento, in sede di determinazione dell'anzianità assoluta, a coloro che si dimostrino più solerti nel conseguire il titolo di studio.

Alle indicate finalità risponde l'unito disegno di legge inteso a far promuovere i sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione estiva o autunnale di esami, o dell'appello di febbraio (v. legge 5 gennaio 1955, n. 8), durante i quali conseguono la laurea in ingegneria.

Per quanto riguarda la determinazione dell'anzianità relativa vengono confermati nel disegno di legge i criteri in atto vigenti, secondo i quali, a parità di anzianità assoluta, si tiene conto dei risultati conseguiti dai singoli interessati.

Il Consiglio superiore delle Forze armate ha espresso parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità del piano di studi approvato dal comando dell'accademia aeronautica, superino l'esame di laurea ed un esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare ».